

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 196/94/COL

del 30 novembre 1994

concernente garanzie supplementari in relazione alla sindrome della caduta dell'ovodeposizione-76 per quanto riguarda il pollame destinato a taluni Stati EFTA

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 17 e il protocollo 1, punto 4, lettera d),

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da paesi terzi di pollame e uova da cova (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), in appresso denominato «atto relativo al pollame», in particolare l'articolo 14,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, modificato dal protocollo che adegua l'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1, articolo 1, lettera c),

considerando che la Svezia, con lettere del 14 dicembre 1993, del 27 aprile 1994 e del 23 settembre 1994, ha dichiarato che il suo territorio è indenne dalla sindrome della caduta dell'ovodeposizione-76 (EDS-76) per quanto riguarda il pollame e che la vaccinazione contro l'EDS-76 è vietata da oltre un anno;

considerando che la Svezia ha presentato all'Autorità di vigilanza EFTA la documentazione prescritta all'articolo 14, paragrafo 1 dell'atto relativo al pollame;

considerando che la Svezia si è impegnata a controllare la situazione mediante indagini annuali ed a presentare all'Autorità di vigilanza EFTA una relazione annuale sui risultati in materia di EDS-76;

considerando che le autorità svedesi applicano ai movimenti nazionali di pollame norme almeno equivalenti a quelle previste nella presente decisione;

considerando che le garanzie supplementari previste dalla presente decisione non devono essere richieste dagli Stati o regioni EFTA che sono qualificati indenni da EDS-76;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario EFTA che coadiuva l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il pollame (*gallus domesticus* e tacchino) e le uova da cova provenienti da uno Stato EFTA o da uno Stato membro della Comunità europea o relative regioni, a cui non sono state accordate garanzie supplementari con riguardo alla sindrome della caduta dell'ovodeposizione-76 (EDS-76) ai sensi dell'articolo 14 dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da paesi terzi di pollame e uova da cova (direttiva 90/539/CEE del Consiglio), e destinati ad uno Stato EFTA o relative regioni di cui al punto A dell'allegato della presente decisione, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1.1. Le uova da cova devono provenire da allevamenti che:

- non sono stati vaccinati contro l'EDS-76;
- sono stati sottoposti a reazione sierologica dell'EDS-76 negli ultimi 12 mesi e i risultati hanno dimostrato, con il 95 % di probabilità, un'incidenza di anticorpi dell'EDS-76 inferiore al 5 %;

- stando alle informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non hanno presentato alcun sintomo clinico, sierologico o patologico di EDS-76.
- 1.2. I pulcini di un giorno:
- non devono essere stati vaccinati contro l'EDS-76;
 - devono provenire da allevamenti che soddisfano le condizioni di cui al punto 1.1;
 - devono provenire da una stazione di cova la cui prassi operativa garantisca che le uova sono state covate in momenti e luoghi completamente diversi dalle uova che non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.1.
- 1.3. Il pollame da ingrasso e da produzione:
- non deve essere stato vaccinato contro l'EDS-76;
 - deve provenire da un allevamento in cui non è stata praticata la vaccinazione contro la EDS-76 nei 12 mesi precedenti la spedizione;
 - deve essere tenuto in isolamento per 14 giorni prima della spedizione, sotto controllo veterinario ufficiale, e nessun capo di pollame deve essere stato vaccinato contro la EDS-76 presso la stazione di quarantena, né deve essere stato introdotto altro pollame durante il periodo di quarantena;
 - deve provenire da uno stabilimento in cui, secondo le informazioni ufficiali, non è stato riscontrato alcun sintomo clinico, sierologico o patologico di EDS-76 durante gli ultimi 12 mesi;
 - deve essere stato sottoposto a reazione sierologica dell'EDS-76 durante il periodo di quarantena e i risultati devono aver dimostrato, con il 95 % di probabilità, un'incidenza di anticorpi dell'EDS-76 inferiore al 5 %.
- 1.4. Il pollame da macello deve essere trasportato direttamente al macello.
2. Il certificato sanitario di cui all'allegato IV dell'atto relativo al pollame deve essere completato, per il pollame e le uova da cova destinati agli Stati o regioni EFTA di cui al punto A dell'allegato della presente decisione, dalla seguente dicitura:
- «Pollame o uova da cova conformi alla decisione n. 196/94/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 30 novembre 1994, concernente garanzie supplementari in relazione alla sindrome della caduta dell'ovodeposizione-76 per quanto riguarda il pollame destinato a taluni Stati EFTA di cui al punto A dell'allegato della medesima decisione».
3. Gli Stati EFTA di cui all'allegato presentano all'Autorità di vigilanza EFTA una relazione annuale sul controllo della situazione con riguardo all'EDS-76. Tale relazione deve essere trasmessa entro il 1° aprile dell'anno successivo.
4. La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1994.
5. Gli Stati EFTA sono destinatari della presente decisione.
6. Ai fini della presente decisione fa fede il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1994.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Pekka SÄILÄ
Membro del collegio

ALLEGATO

A. Regioni indenni da EDS-76 in cui non è autorizzata la vaccinazione

Svezia: tutte le regioni.
